

MODIFICA DELL'ART. 429, 3° COMMA C.P.C.
ED ABROGAZIONE DELL'ART. 150 DELLE DISPOSIZIONI
DI ATTUAZIONE DEL C.P.C. (*)
(Disegno di legge n. 2844)

In questi ultimi anni è radicalmente mutato il quadro di riferimento che è alla base del combinato disposto degli art. 429, 3° comma, c.p.c. e 150 delle disposizioni di attuazione c.p.c.

Si deve qui ricordare che il testo dell'art. 429, 3° comma, c.p.c. dispone che il giudice, nella sentenza di condanna, deve determinare «oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito».

Inoltre l'art. 150 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. fissa quest'ultimo all'«indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria».

L'applicazione corrente della normativa non solo somma gli interessi legali e la rivalutazione, ma addirittura calcola gli interessi sul capitale rivalutato (tra le molte sentenze vedi Cassazione civile 13 febbraio 1982, n. 916).

Ciò malgrado il testo legislativo prevede l'aggiunta agli interessi legali solo del «maggior danno eventualmente subito dal lavoratore» e non dell'intero danno che si debba presumere *juris et de jure*, come viene odiernamente praticato.

Abbiamo sopra detto che è mutato il quadro di riferimento che giustifica la formula legislativa.

Ciò sul piano legislativo, sociale e giurisprudenziale. Infatti, da un lato abbiamo avuto l'aumento dell'interesse legale al 10% e dall'altro abbiamo assistito alla tendenza crescente a limitare le indicizzazioni delle medesime retribuzioni in corso.

(*) Il disegno di legge è stato presentato alla Presidenza del Senato il 29.5.1991 ed assegnato alla Commissione Giustizia il 18.6.1991. Esso è stato ripresentato nella XI Legislatura, alla Camera dei Deputati con il disegno di legge n. 1224.

Non sembra assolutamente giustificato e neppure equo che il credito retributivo arretrato abbia un trattamento privilegiato rispetto a quello corrente.

Si deve altresì aggiungere che al giorno d'oggi è divenuto prevalente l'orientamento giurisprudenziale che esclude il cumulo di rivalutazione e di interessi nei rapporti di credito in genere, perché correttamente ritenuto fonte di lucro e non di mero indennizzo (per tutte: Cassazione civile sezioni unite 1° dicembre 1989, n. 5299).

La giurisprudenza ormai consolidata esclude addirittura l'applicabilità dell'art. 429, 3° comma, c.p.c. ai pensionati i quali dovrebbero ricevere il normale risarcimento del danno da mora di ogni obbligazione pecuniaria, quale è previsto dall'art. 1224 c.c.

Ciò ha condotto la sezione lavoro della Suprema Corte, con ordinanza 7 febbraio 1990, n. 74, a dichiarare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa in essere. A questo punto è lecito prevedere che quest'ultima, almeno come è odiernamente intesa ed applicata, specialmente dopo l'aumento dell'interesse legale al 10%, non avrà vita molto lunga. Resta invece la ragione di fondo che ebbe a condurre il legislatore a privilegiare il credito del lavoratore rispetto agli altri normali crediti.

Questa esigenza di politica legislativa ad una tutela accentuata del credito del lavoratore, va tenuta ferma, ma la formula deve essere liberata dalla sua parte caduca, che è poi la identificazione con la svalutazione monetaria.

Questa del resto aveva un senso in un'epoca di alta inflazione in cui nacque e quando si registravano interessi legali al 5%, mentre ha un senso molto diverso, al giorno d'oggi, che registra l'opposto fenomeno della caduta dell'inflazione al di sotto degli interessi monetari di mercato.

Al momento presente appare molto più corretto identificare il maggior danno di cui all'art. 429, 3° comma, c.p.c. nel differenziale tra l'interesse legale ed il maggior rendimento che il lavoratore avrebbe tratto dalla somma dovutagli, ove gli fosse stata tempestivamente prestata.

Codesto differenziale è al presente, pari a circa 2 punti e mezzo rispetto al tasso legale d'interesse, ove si assuma a riferimento il rendimento dei titoli di debito pubblico, che corrisponde ad un investimento molto diffuso ed addirittura a oltre 7 punti percentuali rispetto all'interesse calcolato in precedenza al 5%.

Questa conclusione del resto corrisponde ad una lettura dell'art. 429, 3° comma, c.p.c. più aderente al testo che consente di liquidare solo «il maggior danno» e non l'intero danno da mora e ciò addirittura nell'eventualità che si verifichi e sia stato subito dal lavoratore.

Questa corrisponde anche al testo dell'art. 1224, 2° comma, c.p.c. del quale l'art. 429, 3° comma, c.p.c. è stato a suo tempo ritenuto una riscrittura (PROTO PISANI, *Brevi osservazioni sulla liquidazione del maggior danno da svalutazione monetaria nel nuovo rito del lavoro*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1974, II, p. 221; FAZZALARI, *Appunti sul rito del lavoro*, in *Giur. it.*, 1974, IV, col. 10, ecc.).

Tra le due norme esiste tuttavia una differenza importante. Il maggior danno è presunto *juris et de jure* nel caso del lavoratore per via dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., mentre l'ordinario creditore lo deve provare.

In questo consiste l'accentuata tutela del credito del lavoratore.

Una prestazione pecuniaria differita nel tempo del resto ha un valore corrispondente alla sua attualizzazione e quest'ultima si calcola sulla base del normale interesse di mercato. Una volta posta in questi termini, la accentuata tutela del lavoratore acquista un significato pregnante con riferimento alle odierne condizioni di mercato e non teme eccezioni di incostituzionalità.

Questo modo di vedere trova il suo riscontro nel recente provvedimento che ha aumentato l'interesse legale al 10%.

La pratica corrente di cumulare gli interessi legali alla rivalutazione o addirittura di calcolare i primi sul capitale rivalutato, conduce a ritenere contro ogni logica che il legislatore abbia voluto accordare al creditore un maggior premio, pari al differenziale di aumento del 5% e non invece, come è stato, ad introdurre un mezzo per ridurre la inadeguatezza dell'interesse legale rispetto a quello normale e così di ridurre il differenziale ed in ultima analisi il maggior danno. Ciò costituisce il migliore riscontro della correttezza di quanto è stato qui detto e della proposta formulata.

Art. 1.

1. Il 3° comma dell'art. 429 c.p.c. è sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal lavoratore, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dalla maturazione del diritto».

Art. 2.

1. *L'art. 150 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., è abrogato.*